

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 76617113EE

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): I61B07000360005



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA – TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE – GORIZIA
via Lazzaretto Vecchio, 26 – 34123 Trieste
ORDINANZA n° 3702 dell'11/09/2008 e s.m.i.

Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia - II Lotto: Tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli.

Sub-lotto 2: asse autostradale dalla progr. km 425+976 (ex 29+500) alla progr. km 437+376 (ex 40+900).

Sub-lotto 3: asse autostradale dalla progr. km 441+750 (ex 45+274) alla progr. km 451+021 (ex 54+545).

Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per la redazione del progetto esecutivo delle opere di adeguamento dell'asse autostradale con la terza corsia e per l'espletamento dei servizi accessori.

DISCIPLINARE DI GARA

La Stazione Appaltante si riserva di apportare rettifiche o integrazioni al bando di gara, al presente disciplinare di gara e alle schede di partecipazione. Le eventuali rettifiche e integrazioni saranno pubblicate nelle "FAQ" della pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacorsia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", entro 10 giorni antecedenti al termine per la presentazione delle offerte. I concorrenti hanno pertanto l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali rettifiche ed integrazioni prima di presentare la domanda di partecipazione.

Si precisa che, per il solo invio delle offerte mediante mezzo di comunicazione elettronica così come previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la presente procedura prevede l'utilizzo del cd. "portale appalti" della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto tecnico, operativo e logistico si avvale il Commissario delegato ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 s.m.i.. Il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete non sarà utilizzato per nessuno altro adempimento o comunicazione della presente procedura di gara, per i quali resta quindi valida unicamente la pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacorsia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", nonché le comunicazioni inoltrate via posta elettronica certificata.

1. PREMESSE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., ha nominato il *"Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia"* (di seguito, il "Commissario delegato" o "Stazione appaltante").

L'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della prefata Ordinanza dispongono che il Commissario Delegato provveda rispettivamente *"alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse"* ed *"alla realizzazione degli interventi insistenti sul tratto autostradale Quarto d'Altino – Trieste o sul raccordo Villesse Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti dalla convenzione di concessione tra S.p.A. Autovie Venete e l'ANAS S.p.A., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza"*.

L'art. 1, comma 2, della prefata Ordinanza dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui sopra e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere.

Il Soggetto Attuatore, in ragione di tali presupposti, con decreto a contrarre n. 381 del 09.11.2018, ha deliberato di affidare il servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria relativo alla redazione del progetto esecutivo delle opere di adeguamento dell'asse autostradale con la terza corsia relativo ai sub-lotti 2 e 3 del II Lotto dell'A4 (tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli) e per l'espletamento dei servizi accessori.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte sia presso la sede dell'aggiudicatario del servizio sia presso le sedi della Stazione Appaltante (Provincia di Trieste - codice NUTS: ITH44 - e Provincia di Udine - codice NUTS: ITH42) e lungo l'estesa autostradale (Provincia di Treviso - codice NUTS: ITH34 e Provincia di Venezia - codice NUTS: ITH35).

Il progetto definitivo relativo all'intervento "Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia – Tratto San Donà di Piave (prog. km 29+500) – Alvisopoli (progr. km 63+000)" è stato approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 236 d.d. 09.04.2013 ed è reso disponibile con le modalità descritte al punto successivo.

CIG 76617113EE - CUP I61B07000360005

La Stazione appaltante è il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia – Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia, Via Lazzaretto vecchio n. 26, 34123 Trieste.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è l'ing. Enrico Razzini, domiciliato per la carica c/o Commissario delegato - Via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123 tel. 040/3189111, telefax 040/3189313, P.E.C.: gare@pec.commissarioterzacorsia.it.

Il profilo dell'amministrazione aggiudicatrice è www.commissarioterzacorsia.it.

Si rappresenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 10 del 13.01.2018, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018, fermo restando che la fattispecie non avrà effetti sulla presente procedura di gara in virtù delle disposizioni di seguito riportate.

Si precisa che in qualsiasi momento la S.p.A. Autovie Venete potrà subentrare al Commissario delegato in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Analogamente, in qualsiasi momento il nuovo soggetto concessionario autostradale (l'attuale concessione della S.p.A. Autovie Venete è scaduta il 31.03.2017) potrà subentrare al Commissario delegato o alla S.p.A. Autovie Venete in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio per i concorrenti e l'aggiudicatario, né da parte della Commissario delegato, né da parte di S.p.A. Autovie Venete, né da parte del nuovo soggetto Concessionario.

Il subentrante potrà proseguire, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare la procedura di gara, senza che i concorrenti e/o l'eventuale aggiudicatario possano avanzare pretese di nessun genere né nei confronti del Commissario delegato, né nei confronti della S.p.A. Autovie Venete né nei confronti del nuovo Concessionario.

Il subentrante nel contratto potrà proseguire il rapporto contrattuale in essere o recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico, a nessun titolo, né da parte del Commissario delegato né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo Concessionario, la S.p.A. Autovie Venete potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti allegati:

1. Capitolato Speciale d'Appalto:
 - Parte a: Norme Generali;
 - Parte b: Norme Tecniche;
 - Parte c: calcolo del corrispettivo;
2. Planimetria di inquadramento con la suddivisione del tracciato in sub-lotti e l'individuazione delle opere oggetto del servizio;
3. Progetto definitivo dell'«Ampliamento della A4 con la terza corsia - II Lotto: Tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli», approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 236 dd. 09.04.2013 (in formato .pdf);
4. Progetto esecutivo dell'«Ampliamento della A4 con la terza corsia - II Lotto: Tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli - Sub-lotto 1: Asse autostradale dalla progr. km 451+021 (ex 54+545) alla progr. km 459+776 (ex 63+300) e Canale di gronda Fosson-Loncon», approvato con Decreto del Commissario n. 342 dd. 02.08.2017 (in formato .pdf);
5. Progetto preliminare dell'«Ampliamento della A4 con la terza corsia - II Lotto: Tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli - Casello di San stino di Livenza» (in formato .pdf) trasmesso al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti in data 13/11/2009 (prot. Commissario U/4262) per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

6. Elaborato A.99.01.4.0 "Parte generale – Corografie – Inquadramento" in scala 1:5.000 del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'«Ampliamento della A4 con la terza corsia - II Lotto: Tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli – Sub-lotto 3: Asse autostradale» relativo alle alternative per la collocazione dello svincolo e del casello di S. Stino di Livenza;
7. Corrispondenza con gli Enti (pareri, permessi, nulla-osta, prescrizioni);
8. DUVRI (relativo ai servizi accessori);
9. Schema di Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari;
10. Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia del 12 maggio 2009 (prot. Commissario Atti/39);
11. Bando di gara;
12. Disciplinare di gara (il presente documento);
13. Scheda 1 – Domanda di partecipazione;
14. Scheda 1bis - Operatore Economico componente di un Raggruppamento temporaneo, di un consorzio ordinario, di un GEIE o di un'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete;
15. Scheda 2 – Informazioni sull'operatore economico, altre dichiarazioni e accettazione del protocollo di Legalità;
16. Scheda 3 – Offerta economica e tempo;
17. Schema di contratto;
18. Documento di gara unico europeo (DGUE);
19. Decreto a contrarre

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.commissarioterzacorsia.it>, (nella pagina dedicata alla presente procedura al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia") ad eccezione degli allegati 3 (Progetto definitivo «Ampliamento della A4 con la terza corsia - II Lotto: Tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli»), 4 (Progetto esecutivo dell'«Ampliamento della A4 con la terza corsia - II Lotto: Tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli – Sub-lotto 1: Asse autostradale dalla progr. km 451+021 (ex 54+545) alla progr. km 459+776 (ex 63+300) e Canale di gronda Fosson-Loncon»), 5 (Progetto preliminare dell'«Ampliamento della A4 con la terza corsia - II Lotto: Tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli – Casello di San stino di Livenza») e 7 (Corrispondenza con gli Enti - pareri, permessi, nulla-osta, prescrizioni) a causa delle loro dimensioni.

I soli allegati 3, 4, 5 e 7 sono scaricabili in formato .pdf accedendo al seguente sito FTP (File Transfer Protocol): <http://share.autovie.net>. Per l'accesso dovranno essere utilizzate le credenziali che saranno fornite tramite posta elettronica certificata P.E.C., entro 48 ore lavorative dalla richiesta da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. gare@pec.commissarioterzacorsia.it.

Gli allegati 3, 4 e 5 sono inoltre visionabili presso la Unità Organizzativa Progettazione della S.p.A. Autovie Venete, - Via del Lazzaretto Vecchio 26, III piano, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, previa richiesta da inoltrare, per mezzo pec all'indirizzo commissario@pec.commissarioterzacorsia.it, entro il decimo giorno naturale consecutivo dalla scadenza fissata per la presentazione delle offerte. L'ultima data utile per prendere visione della documentazione progettuale è fissata 5 giorni naturali consecutivi prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione. Si precisa che per ottenere copia di tali allegati è comunque necessario seguire la procedura sopra descritta.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei seguenti criteri ambientali minimi (CAM) che dovranno quindi essere applicati nell'esecuzione

del servizio:

- Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con D.M. 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC all'indirizzo **gare@pec.commissarioterzacorsia.it**, entro le ore 12.00 del giorno 21.12.2018. Pertanto, le richieste di chiarimenti pervenute dopo tale termine potranno non essere prese in considerazione.

L'oggetto della P.E.C. dovrà riportare la dicitura "quesito" seguita dal CIG della procedura. In caso contrario, la Stazione appaltante non potrà essere considerata responsabile per l'eventuale mancata risposta alla richiesta di chiarimento.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nelle "FAQ" della pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacorsia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", nonché mediante PEC esclusivamente al soggetto che ha inoltrato la richiesta.

Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.

Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte pubblicate, rimanendo la Stazione appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

Tutte le richieste e le relative risposte si daranno per conosciute da tutti i concorrenti che presenteranno offerta.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare, all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **gare@pec.commissarioterzacorsia.it** e all'indirizzo pec indicato dai concorrenti all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'indirizzo di posta elettronica PEC indicato all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, associati, consorziati o, in qualsiasi modo riuniti.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché:

- i lavori di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia a cui l'appalto si riferisce sono già stati oggetto di suddivisione in lotti e quindi in sub-lotti;
- ottimizza le tempistiche di esecuzione del servizio in quanto la Stazione Appaltante gestisce un unico contratto;
- consente di garantire una progettazione omogenea lungo la tratta autostradale in oggetto;
- l'affidamento di un unico lotto non pregiudica l'accesso degli operatori economici più piccoli, potendo questi far valere le proprie competenze e capacità partecipando nelle forme aggregative previste dalla normativa sugli appalti.

L'importo complessivo presunto posto a base di gara e soggetto a ribasso per il servizio di progettazione da affidare, al netto di Iva, degli oneri previdenziali se dovuti, e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali costi per la sicurezza da interferenze se presenti, è riportato nella seguente tabella:

Tabella n. 1 – Importo dell'appalto

Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
Servizio di progettazione esecutiva delle opere appartenenti alle categorie V.02, S.03, S.04, S.05 e IA.04.	71300000-1 (71327000-6, 71322500-6, 71325000-2, 71323100-9, 71323200-0)	€ 3.658.960,78
Prestazioni accessorie per: • la caratterizzazione delle terre; • lo studio delle miscele di stabilizzazione delle terre e della qualità del rilevato autostradale per l'esecuzione degli ammassamenti; • l'esecuzione di indagini geognostiche e di indagini qualitative dei terreni e delle acque; • l'aggiornamento e l'integrazione dei rilievi topografici; • l'esecuzione di trincee esplorative archeologiche e redazione della relazione archeologica; • l'esecuzione di rilievi acustici ed elaborazione dello studio di impatto acustico.	71350000-6 71900000-7 71351810-4 71351914-3 71313000-5	€ 372.857,78
Importo totale a base di gara soggetto a ribasso		4.031.818,56 €

L'importo dei costi per la sicurezza da interferenze relativi alle prestazioni accessorie è pari a € 22.500,00, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

L'importo del corrispettivo per il servizio di progettazione, inclusa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, da liquidare a corpo, è stato stimato sulla base delle categorie, destinazioni funzionali ed ID individuate dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 ed è presentato nella seguente tabella.

Tabella n. 2 – Importo del corrispettivo per il servizio di architettura ed ingegneria

Categoria	Destinazione funzionale	ID	Grado di complessità	Importo stimato dei lavori	Importo calcolato del corrispettivo
Infrastrutture per la mobilità	Viabilità ordinaria	V.02	0,45	€ 134.521.726,15	€ 1.156.386,00

Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	€ 39.297.422,09	€ 980.676,59
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	0,90	€ 12.542.748,93	€ 336.721,30
Strutture	Strutture Speciali	S.05	1,05	€ 16.501.409,12	€ 499.347,34
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	1,30	€ 19.126.896,53	€ 685.829,56
TOTALE					€ 3.658.960,78

L'importo del corrispettivo indicato in tabella 2 per il servizio di architettura ed ingegneria da affidare è stato calcolato con le modalità riportate nel calcolo del corrispettivo (allegato 1 – Capitolato Speciale d'Appalto parte c).

Tabella n. 3 – Importo presunto del corrispettivo per le prestazioni accessorie

Prestazione Accessoria	Importo calcolato del corrispettivo
Servizio accessorio per la caratterizzazione delle terre	137.837,96 €
Servizio accessorio per lo studio delle miscele di stabilizzazione e della qualità del rilevato autostradale per l'esecuzione degli ammorsamenti	92.848,92 €
Servizio accessorio per l'esecuzione di indagini geognostiche e di indagini qualitative dei terreni e delle acque	57.186,90 €
Servizio accessorio per l'aggiornamento e l'integrazione dei rilievi topografici	51.984,00 €
Servizio accessorio per l'esecuzione di trincee esplorative archeologiche e la redazione della relazione archeologica	17.000,00 €
Servizio accessorio per l'esecuzione di rilievi acustici e l'elaborazione dello studio di impatto acustico	16.000,00 €
TOTALE	€ 372.857,78

Il dettaglio e le modalità di calcolo dei corrispettivi indicati in tabella 3 per le prestazioni accessorie, da liquidare a misura, sono riportati nel calcolo del corrispettivo (allegato 1 – Capitolato Speciale d'Appalto parte c).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. si evidenzia che la prestazione principale è riferita al servizio di progettazione delle opere relative all'ID S.03.

Il servizio di progettazione delle opere di ciascuna altra ID, nonché le prestazioni accessorie indicate in tabella 1, sono prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

L'appalto sarà liquidato a corpo per quanto riguarda il servizio di progettazione esecutiva (servizi elencati in tabella 2), mentre le prestazioni accessorie (servizi elencati in tabella 3), e i relativi costi della sicurezza,

saranno liquidati a misura.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'importo totale posto a base di gara comprende i costi della manodopera relativi alle prestazioni accessorie indicate in tabella 3, che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 223.714,67 (tale costo è stato calcolato con riferimento al prezziario ANAS vigente, per attività analoghe a quelle oggetto delle prestazioni accessorie).

L'appalto è finanziato con fondi della S.p.A. Autovie Venete.

4. DURATA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OPZIONI

4.1 DURATA

La durata complessiva dell'appalto è pari a **500** (cinquecento) giorni naturali ed è articolata in quattro fasi temporalmente non continuative. Per l'articolazione della durata complessiva del servizio si rimanda quindi al relativo articolo presente all'interno delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente disciplinare (allegato 1 – parte A).

I termini massimi per la redazione del progetto esecutivo e delle prestazioni accessorie, corrispondenti alla Fase a) così come definita nelle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto, sono pari a **400** (quattrocento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione risultante dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di avvio.

I termini massimi per la revisione del progetto esecutivo a seguito dell'emissione di pareri e/o prescrizioni da parte degli enti e delle amministrazioni coinvolte, corrispondenti alla Fase b) così come definita nelle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto, sono pari a **50** (cinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di riavvio disposta dalla Stazione appaltante.

I termini effettivi per l'espletamento del servizio di progettazione e delle prestazioni accessorie di cui alle sole Fasi a) e b), così come definite nelle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto, saranno determinati sulla base della riduzione del tempo offerta dall'aggiudicatario.

Il progetto sarà sottoposto all'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'Allegato XXI del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e all'istruttoria della Struttura ex art. 2 comma 1 O.P.C.M. n. 3702 del 5 settembre 2008 s.m.i.. Durante tali attività l'affidatario dovrà fornire tutta la necessaria collaborazione sia al soggetto che condurrà la verifica, sia alla Stazione appaltante, e dovrà provvedere tempestivamente alla revisione degli elaborati progettuali, secondo le fasi indicate nelle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento (si veda gli allegati 2 e 6 del presente disciplinare), come di seguito indicati: "Servizio di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto esecutivo delle opere di adeguamento dell'asse autostradale con la terza corsia dalla progr. km 437+376 (ex progr. km 40+900) alla progr. km 441+750 (ex progr. km 45+274) (comprensivo dei cavalcavia op. 1.154a e op. 2.001, escluso il cavalcavia op. 2.005), nonché per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo dello svincolo e del casello di San Stino di Livenza" (il tratto autostradale oggetto del servizio analogo è quello indicato come "Stralcio S. Stino" nell'allegato 2 e le alternative per la collocazione dello svincolo e del casello di S. Stino di Livenza sono indicate nell'allegato 6), per un importo stimato complessivamente non superiore ad **€ 2.703.150,92** al netto di Iva, degli oneri previdenziali se dovuti, e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Per quanto riguarda i tempi di espletamento si rimanda alle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto (allegato 1 – parte A).

Qualora la Stazione appaltante ritenga di avviare i servizi analoghi, gli stessi potranno essere affidati all'aggiudicatario unicamente se quest'ultimo disporrà dei necessari requisiti al momento dell'affidamento.

L'importo massimo stimato per il corrispettivo per il servizio analogo, inclusa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, da affidare è stato calcolato sulla base delle categorie, destinazioni funzionali ed ID individuate dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 ed è presentato nella seguente tabella.

Tabella n. 4 – Importo massimo del corrispettivo per il servizio tecnico di architettura ed ingegneria

Categoria	Destinazione funzionale	ID	Grado di complessità	Importo calcolato del corrispettivo
Infrastrutture per la mobilità	Viabilità ordinaria	V.02	0,45	€ 669.623,05
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	€ 483.556,10
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	0,90	€ 530.332,36
Strutture	Strutture speciali	S.05	1,05	€ 318.594,98
Edilizia	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.03	1,30	€ 445.946,89
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	0,95	€ 172.162,29
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	0,75	€ 82.935,25
TOTALE				€ 2.703.150,92

L'importo massimo complessivo del corrispettivo indicato in tabella 4 per il servizio di architettura ed ingegneria è stato calcolato con le modalità riportate nel calcolo del corrispettivo (allegato 1 – Capitolato Speciale d'Appalto parte c).

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 6.734.969,48 al netto di Iva, degli oneri previdenziali se dovuti, e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della legge 81/2017;

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere, alle condizioni indicate dalla stessa disposizione normativa, anche riunito in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi della lett. m) del comma 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in tal caso saranno esclusi sia l'operatore economico controllante sia gli operatori economici controllati, nonché i raggruppamenti temporanei ed i consorzi stabili ai quali tali operatori economici eventualmente partecipino, salvo che l'operatore economico non dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sul proprio comportamento nell'ambito della gara.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l'affidatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori economici.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il requisito di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. deve inoltre essere posseduto da tutti i professionisti indicati nell'offerta, responsabili dell'espletamento del servizio, nonché dal professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, indicati nell'offerta ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il concorrente. Tutti i professionisti indicati nell'offerta devono, pertanto, rendere tale dichiarazione.

Nel caso di professionisti associati e di società di professionisti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il requisito di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., pena l'esclusione dalla gara, deve essere osservato dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dai professionisti indicati ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009 (allegato

10 del presente disciplinare) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

La mancata accettazione delle clausole contenute nello Schema di Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari (allegato 9 del presente disciplinare) costituisce causa di esclusione dalla gara.

6.1 PROFESSIONISTI INDICATI

Ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e che devono essere nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nella medesima domanda, inoltre, deve essere indicato il nominativo del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Tutti tali professionisti devono essere in possesso, al momento della partecipazione alla gara, dell'iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.

I professionisti indicati devono inoltre essere in regola con gli obblighi di formazione previsti dai relativi Ordini, Albi o altri elenchi disposti in attuazione all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Il concorrente deve indicare nella domanda di partecipazione il nominativo di un professionista per ciascuna delle seguenti prestazioni specialistiche:

- 1 - il Coordinatore Unico della Progettazione, incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- 2 - il professionista responsabile della progettazione delle opere stradali;
- 3 - il professionista responsabile della progettazione delle opere strutturali;
- 4 - il professionista responsabile della progettazione degli impianti;
- 5 - il professionista responsabile della progettazione della sistemazione idraulica e delle opere idrauliche;
- 6 - il professionista responsabile della progettazione delle opere a verde;
- 7 - il professionista responsabile della progettazione delle opere di protezione acustica;
- 8 - il professionista abilitato al ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- 9 - il professionista geologo;
- 10 - il professionista geotecnico;
- 11 - il professionista specialista in materia ambientale;

Il concorrente deve indicare un numero minimo di nominativi di professionisti per l'espletamento dell'incarico pari a 7 (sette).

Lo stesso nominativo può essere indicato per più di una figura professionale, fermo restando che il numero minimo di nominativi complessivamente indicato deve essere pari a 7 (sette).

Il concorrente può comunque indicare più di un nominativo per ciascuna prestazione specialistica, con la sola esclusione del Coordinatore Unico della Progettazione incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i..

Il professionista responsabile della progettazione degli impianti deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal p.to 4.3.2.1 del CAM Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017).

Nel caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio stabile o un GEIE, il rapporto stabile di cui sopra deve intercorrere tra il professionista indicato ed uno degli operatori economici raggruppati/consorziati indicati.

Nel caso il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, nella domanda di partecipazione deve essere indicato, oltre ai nominativi dei professionisti responsabili delle prestazioni specialistiche sopra elencate, anche il nominativo di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza.

I nominativi indicati nella domanda di partecipazione sono vincolanti per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per motivata nonché sopravvenuta causa e su espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata alla verifica del possesso da parte del professionista subentrante di tutti i requisiti di quello uscente.

Il concorrente indica i professionisti tramite la compilazione della scheda 1 allegata al presente disciplinare. Il concorrente riporta inoltre, per ciascun professionista nominativamente indicato, il legame intercorrente tra quest'ultimo ed il concorrente stesso (professionista associato, socio, dipendente, ecc..).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal disciplinare ai punti 7.2 e 7.3 nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Si precisa che in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente

- a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con il servizio della presente procedura di gara.
- c) (per gli operatori economici che assumono le prestazioni accessorie) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con le prestazioni accessorie da espletare;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Tutti i concorrenti devono inoltre aver adempiuto agli obblighi di comunicazione all'A.N.AC. di cui all'art. 6 del DM n. 263 del 2016.

Requisiti dei professionisti indicati facenti parte del gruppo di lavoro

Per il professionista indicato per l'espletamento del servizio di progettazione oggetto dell'appalto

d) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del professionista.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 6, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista indicato.

Per il professionista indicato per l'espletamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

e) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 7, i dati relativi al possesso, in capo al professionista indicato, dei requisiti suddetti.

Per il geologo indicato per la redazione della relazione geologica

f) I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 8, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista del geologo indicato e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per il professionista indicato progettista delle opere di protezione acustica

g) tecnico competente in acustica ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della L. 447/95 s.m.i..

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 9, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale minimo per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., relativo ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la pubblicazione del bando di gara sulla GURI, per un importo pari a € **5.488.441,17**, pari a 1,5 volte l'importo dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria posti a base di gara. Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si precisa che tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza del servizio che dovrà essere svolto, con particolare riferimento alla progettazione di un'opera infrastrutturale complessa il cui adeguamento dovrà essere

realizzato in presenza di traffico. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

La tabella seguente individua la quota parte di tale requisito relativa a ciascuna categoria, destinazione funzionale ed ID prevista nel servizio posto a base di gara. Nel caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di tipo verticale ciascun operatore economico dovrà soddisfare in requisito di fatturato globale relativo alla categoria, destinazione funzionale ed ID che assume nell'ambito del raggruppamento. Si precisa che il fatturato deve intendersi globale, ovvero riferito alla totalità dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria svolti e non solo a quelli relativi alla categoria, destinazione funzionale ed ID assunta dall'operatore economico.

Tabella n. 5 – Requisito del fatturato globale minimo suddiviso per categoria, destinazione funzionale ed ID

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere	Importo calcolato del corrispettivo	x	Requisito: fatturato globale
Infrastrutture per la mobilità	Viabilità ordinaria	V.02	€ 1.156.386,00	1,5	€ 1.734.579,00
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	€ 980.676,59	1,5	€ 1.471.014,88
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	€ 336.721,30	1,5	€ 505.081,95
Strutture	Strutture speciali	S.05	€ 499.347,34	1,5	€ 749.021,01
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	€ 685.829,56	1,5	€ 1.028.744,33
TOTALE					€ 5.488.441,17

La dichiarazione di tale requisito può essere formulata utilizzando la scheda 1 allegata al presente disciplinare.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante:

- per le Società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai servizi eseguiti.

I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria che sono utilizzabili per dimostrare i requisiti di cui alle successive lett. a) e b) sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.

I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria svolti in raggruppamento temporaneo o comunque in forma congiunta sono utilizzabili nella misura desumibile dal certificato comprovante lo svolgimento del servizio in cui devono essere riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente.

Sono idonei a dimostrare i requisiti di cui alle successive lett. a) e b) tutti i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art. 3 lettera vvvv) comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento, le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione lavori, nonché gli studi di fattibilità effettuati per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Possono essere, altresì, utilizzati per comprovare i requisiti i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del citato Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

Per le categorie Edilizia/Strutture/Infrastrutture per la mobilità ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Non sono idonei a comprovare i requisiti di cui alle successive lett. a) e b) le prestazioni professionali effettuate nei confronti di un altro soggetto incaricato in via principale.

- a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie, destinazioni funzionali e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria, destinazione funzionale e ID, è almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria, destinazione funzionale e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria, destinazione funzionale e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 6 – Requisito dell'elenco dei servizi espletati negli ultimi dieci anni

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere	Importo stimato dei lavori da progettare	x	Requisito: totale Importo dei lavori
-----------	-------------------------	----------	--	---	--------------------------------------

Infrastrutture per la mobilità	Viabilità ordinaria	V.02	€ 134.521.726,15	1,5	€ 201.782.589,23
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	€ 39.297.422,09	1,5	€ 58.946.133,14
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	€ 12.542.748,93	1,5	€ 18.814.123,40
Strutture	Strutture speciali	S.05	€ 16.501.409,12	1,5	€ 24.752.113,68
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	€ 19.126.896,53	1,5	€ 28.690.344,80

La dichiarazione di tale requisito può essere formulata utilizzando la scheda 1 allegata al presente disciplinare.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione.

- b) servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie, destinazione funzionali e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria, destinazione funzionale e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria, destinazione funzionale e ID:

Tabella n. 7 – Requisito dei servizi di punta espletati negli ultimi dieci anni

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere	Importo stimato dei lavori	x	Requisito: totale Importo dei lavori
Infrastrutture per la mobilità	Viabilità ordinaria	V.02	€ 134.521.726,15	0,80	€ 107.617.380,92
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	€ 39.297.422,09	0,80	€ 31.437.937,67
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	€ 12.542.748,93	0,80	€ 10.034.199,14

Strutture	Strutture speciali	S.05	€ 16.501.409,12	0,80	€ 13.201.127,30
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	€ 19.126.896,53	0,80	€ 15.301.517,22

Si precisa che i due servizi atti a dimostrare tale requisito per ognuna delle categorie, destinazioni funzionali e ID non possono essere frazionati e pertanto ciascuno di essi deve risultare svolto per intero da un unico soggetto.

La dichiarazione di tale requisito può essere formulata utilizzando la scheda 1 allegata al presente disciplinare.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti indicati nella scheda 1 per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati nella scheda 1 come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati nella scheda 1 come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nel caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di tipo verticale ciascun operatore economico dovrà soddisfare in requisito di fatturato globale relativo alla categoria, destinazione funzionale ed ID che assume nell'ambito del raggruppamento (tabella 5), fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. a) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria, intendendosi per misura maggioritaria che l'importo complessivo dei servizi di punta posseduti dalla mandataria è superiore all'importo complessivo dei servizi di punta posseduti da ciascuna mandante.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. b) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il raggruppamento temporaneo può essere di tipo orizzontale, verticale o misto.

L'impegno a costituire il raggruppamento temporaneo (se da costituire) ovvero l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (se già costituito), deve elencare tutti gli operatori economici partecipanti con le rispettive quote di partecipazione nonché, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la descrizione delle parti del servizio che saranno svolte da ciascuno, nonché l'operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario.

Il ruolo di mandante/mandatario di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ovvero da una sub-raggruppamento con le forme di un raggruppamento temporaneo.

L'obbligo di specificazione delle parti del servizio in capo a ciascun operatore economico di cui al comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. si ritiene assolto con l'indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione. L'obbligo spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali, verticali e misti.

In caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE/Aggregazione di rete ogni operatore economico raggruppato deve compilare una propria scheda 1-bis e 2, allegate al disciplinare di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) di tipo orizzontale, tutti i componenti devono essere qualificati in ognuna delle prestazioni previste (principale e secondarie), in quanto tutti gli operatori economici raggruppati eseguono il medesimo tipo di prestazione e rispondono in solido per tutte le prestazioni,

Il raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) di tipo misto può essere assimilato ad un raggruppamento di tipo verticale, in cui il mandatario e/o uno o più mandanti sono a loro volta costituiti da un sub-raggruppamento che intende eseguire con ripartizione orizzontale la relativa prestazione. In tal caso, per ciascun sub-raggruppamento i requisiti speciali di partecipazione sono soddisfatti dal sub-mandatario e dalle sub-mandanti secondo le medesime modalità già indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei, il mandatario deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti indicati nella scheda 1 per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati nella scheda 1 come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati nella scheda 1 come incaricati della relazione geologica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Per i consorziati indicati la domanda di partecipazione deve precisare le rispettive quote di partecipazione nonché, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la descrizione delle parti del servizio che saranno svolte da ciascuno.

L'obbligo di specificazione delle parti del servizio in capo a ciascun operatore economico di cui al comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. si ritiene assolto con l'indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione, sia delle percentuali della quota di riparto del servizio.

Il consorzio stabile e ciascun consorziato indicato deve compilare la scheda 2, allegata al disciplinare di gara.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, come meglio specificato nell'art. 15 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede tramite P.E.C., secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice ed alle prestazioni accessorie. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione accessoria e/o omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

Qualora un concorrente indichi, con riferimento ad una tipologia di prestazione accessoria e/o omogenea, più di tre subappaltatori l'offerta dovrà contenere quanto richiesto dal presente disciplinare per tutti i subappaltatori indicati e tutti dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

A tal proposito si segnala che, dal momento che il servizio comprende anche la redazione della relazione geologica, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, è obbligato ad inserire la figura del geologo tra i professionisti indicati, quale professionista componente del raggruppamento temporaneo, associato di una associazione tra professionisti, quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente di una società di professionisti o di ingegneria o di un professionista o di una associazione tra professionisti, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Solo nel caso il suddetto requisito sia posseduto al momento della presentazione dell'offerta, la mancata indicazione del geologo può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio. Se, al contrario, il concorrente (o uno degli operatori economici raggruppati in caso di Raggruppamento o GEIE, o uno dei consorziati indicati in caso di consorzio stabile) non dispone di un rapporto stabile con un geologo, nei termini sopra indicati, al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Per tutte le altre prestazioni accessorie, per le quali è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., si applica l'art. 105 dello stesso decreto.

10. GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA

Con riferimento alle sole prestazioni accessorie l'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., pari al due per cento (2,00%) dell'importo delle prestazioni accessorie e precisamente di importo pari ad € 7.457,16, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del Codice ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente tramite:

- a) bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN IT 16 T 01030 02230 000002650093 di Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Trieste - intestato a S.p.A. Autovie Venete;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

In caso la garanzia provvisoria sia costituita tramite bonifico all'offerta deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al solo consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che faranno parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 360 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La fideiussione bancaria o assicurativa e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005 s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005 s.m.i.).

La ricevuta dell'avvenuto pagamento del bonifico deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che la garanzia provvisoria e/o l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria è svincolata/restituita dalla Stazione appaltante ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto.

Il concorrente si impegna, qualora risultasse aggiudicatario, a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice all'atto della stipula del contratto di appalto.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente si impegna a presentare, qualora aggiudicatario, entro dieci giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di progettazione. La polizza dovrà avere validità dalla data di inizio dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo. Questa polizza deve risultare conforme allo schema tipo 2.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004. Si precisa, infatti che, ancorché il D.M. sia stato abrogato, il citato schema tipo 2.2 è assunto dalla Stazione appaltante quale riferimento per i contenuti e le condizioni che deve possedere tale polizza. Il massimale della polizza deve essere pari a 2.500.000,00 euro.

Il concorrente si impegna, qualora risultasse aggiudicatario, a prestare almeno 10 giorni prima della consegna del servizio apposita polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante, da terzi, o dallo stesso concorrente verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni accessorie, il cui massimale è pari a 500.000,00 Euro.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00.- (**duecento/00**) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per il solo invio delle offerte in modalità telematica così come previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la presente procedura prevede l'utilizzo del cd. "portale appalti" della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto tecnico, operativo e logistico si avvale il Commissario delegato ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 s.m.i..

E' possibile accedere al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete sia dalla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", sia direttamente tramite l'indirizzo:

https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_bandi_lista.wp.

Le regole di utilizzo del portale appalti sono disponibili al link "Regole piattaforma e-procurement" del menù informazioni, ovvero all'indirizzo:

https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_regolamento.wp

Si raccomanda la lettura delle regole di utilizzo che devono essere accettate in fase di registrazione al portale.

Il Gestore del Sistema è Maggioli S.p.A. - divisione Eldasoft.

Si precisa che il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete sarà utilizzato esclusivamente per l'invio dell'offerta in modalità telematica. Il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete non sarà utilizzato per nessuno altro adempimento o comunicazione della presente procedura di gara, per i quali resta quindi valida unicamente la pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", nonché le comunicazioni inoltrate via posta elettronica certificata all'indirizzo inserito in fase di registrazione al portale.

Registrazione al portale appalti

Per l'invio dell'offerta è preliminarmente necessario registrarsi al portale. Le istruzioni per procedere alla registrazione sono disponibili al link "Accesso Area Riservata" del menù informazioni del portale appalti, ovvero all'indirizzo:

https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

In caso il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, contratto di rete è sufficiente che il solo mandatario/capogruppo si registri al portale appalti.

L'indirizzo di posta elettronica certificata PEC inserita in fase di registrazione al portale appalti sarà quella utilizzata per le comunicazioni di cui al paragrafo 2.3.

Invio dell'offerta

Per l'invio dell'offerta da parte dell'operatore economico già registrato è disponibile una specifica guida al link "Istruzioni e manuali" del menù informazioni del portale appalti, ovvero all'indirizzo:

https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

Inoltre, per la risoluzione di eventuali problemi tecnici in fase di registrazione e/o presentazione dell'offerta è disponibile un servizio di assistenza tecnica al link "Assistenza tecnica" del menù informazioni del portale appalti, ovvero al seguente indirizzo:

https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

Si richiama l'attenzione del concorrente sull'operatività di tale servizio riportata nel sito, che prevede degli specifici orari ed un termine, con riferimento alla data ultima di presentazione dell'offerta, oltre il quale l'assistenza non è assicurata.

L'offerta deve essere inviata entro le ore **12.00** del giorno **31.12.2018** esclusivamente tramite il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete.

Il tempo della piattaforma telematica del portale appalti è costantemente indicato a margine di ogni schermata della piattaforma ed è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC(IEN) di cui al D.M. 30 novembre 1993 n. 591.

Non saranno ammesse offerte pervenute in modalità cartacea o tramite posta elettronica certificata PEC.

La piattaforma telematica utilizzata dal portale appalti prevede il caricamento dei documenti costituenti l'offerta del concorrente nelle seguenti buste telematiche:

"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

"B - OFFERTA TECNICA"

"C - OFFERTA ECONOMICA"

I documenti costituenti l'offerta sono illustrati ai paragrafi seguenti.

Ciascun singolo documento da caricare non può superare la dimensione massima di 15 MB.

Ciascuna busta telematica non può complessivamente superare la dimensione massima di 100 MB.

Si segnala che per procedere in modo ottimale al caricamento dei documenti è necessario connettere alla piattaforma telematica una singola utenza che dovrà effettuare il logout al termine di ogni sessione di lavoro.

Si precisa, inoltre, che i documenti caricati durante una sessione di lavoro non sono salvati in maniera permanente sulla piattaforma sino a che non viene premuto il pulsante "salva documenti".

In ragione della dimensione dei documenti e delle capacità di trasmissione dati del concorrente e delle linee utilizzate, può variare il tempo di caricamento dell'offerta. Si precisa a tal riguardo che non saranno accettate offerte che alla scadenza del termine per la loro presentazione non siano state completamente caricate ed inoltrate definitivamente. Rimane quindi ad esclusivo rischio del concorrente il caricamento e l'inoltro dell'offerta entro il termine indicato.

La presenza all'interno delle buste telematiche di documenti che non risultano visualizzabili rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti che sono tenuti alla verifica della loro integrità prima dell'inoltro dell'offerta.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono caricare sulla piattaforma telematica una nuova offerta in sostituzione della precedente che deve essere preventivamente eliminata dal concorrente stesso.

Si precisa che, ad eccezione dell'indirizzo PEC, le informazioni ed i dati che saranno considerati ai fini della presente procedura sono unicamente quelle presenti nella documentazione caricata nelle tre buste e non quelli inseriti sulla piattaforma telematica nel portale appalti in fase di registrazione o di invio dell'offerta.

Sottoscrizione dei documenti di gara

Si precisa che per poter presentare l'offerta, il legale rappresentante del concorrente, nonché di tutti gli altri operatori economici eventualmente tenuti a sottoscrivere l'offerta e/o altre dichiarazioni in essa contenute, dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo

incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID, (ex DigitPA) previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129).

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più file privi di firma digitale. La firma digitale deve essere apposta su ogni singolo file.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE ed il PASSOE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sulle schede allegate al presente disciplinare e messe a disposizione alla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia". Qualora alcune dichiarazioni richieste ai sensi del presente Disciplinare non siano presenti nelle schede, le stesse dovranno essere predisposte autonomamente dal concorrente secondo i contenuti e le modalità di volta in volta indicate nello stesso Disciplinare.

Il dichiarante allega copia in formato elettronico sottoscritta digitalmente di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più schede distinte).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Lingua dell'offerta

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Si procederà invece all'esclusione del concorrente in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nelle buste B e C.

Validità dell'offerta

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per 360 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,

di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se gli elementi e le condizioni del ricorso all'avvalimento erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è comunque facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo e preferibilmente predisposta mediante la compilazione della scheda 1 allegata al presente disciplinare e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni previste nel presente disciplinare.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica nella scheda 1 il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante del mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di GEIE dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

L'operatore economico allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
- b. (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di partecipazione associata, ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziata) compila e sottoscrive digitalmente la scheda 1-bis da allegare alla domanda di partecipazione, con la quale tra l'altro dichiara di aver sottoscritto/assume l'impegno a sottoscrivere il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila.

Il concorrente e ciascun operatore economico, ivi inclusi i singoli consorziati indicati per l'esecuzione della prestazione da parte del consorzio concorrente o i singoli operatori costituenti il RTI, compila e sottoscrive digitalmente, inoltre, la scheda 2, da allegare alla domanda di partecipazione.

Ai fini dell'assolvimento dell'apposizione del bollo sulla domanda di partecipazione il concorrente deve inserire nella busta telematica A la scansione della prima pagina della domanda di partecipazione con l'apposizione della marca da bollo debitamente annullata, ovvero porre in essere quanto previsto dalla normativa vigente per assolvere l'adempimento richiesto.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, alla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissariatoterzacosia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia" secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE in formato .doc può essere unicamente compilato e non può essere modificato in altro modo. Sulla pagina internet indicata al punto 2.2 del presente disciplinare è disponibile il medesimo DGUE anche in formato PDF da utilizzare per confronto. Infatti, stante la possibilità di una non corretta visualizzazione del DGUE in formato .doc da parte di alcuni programmi, si raccomanda di verificare la sua corrispondenza con il DGUE fornito in formato PDF prima di procedere alla sua compilazione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria sottoscritto digitalmente dalla stessa ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D. L. 78/2010, e s.m.i. conv. in L. 122/2010 e s.m.i.) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D. M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrative a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 15.3.1; e
- 3) PASSOE del subappaltatore sottoscritto digitalmente dallo stesso subappaltatore. Ai soli fini della creazione del PASSOE, il subappaltatore indicato deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come "mandante in RTI".

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si richiama il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 8 novembre 2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80.

Qualora il concorrente non utilizzi il DGUE disponibile sulla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosia.it, si ricorda che deve essere allegata alla domanda anche una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Il concorrente integra le dichiarazioni sui requisiti posseduti compilando la scheda 1 allegata al presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;

Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento da tutte le imprese ausiliarie;
- nel caso di subappalto da tutte le imprese subappaltatrici.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende – tra l'altro - le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (in alternativa è sufficiente la compilazione del DGUE pubblicato nella sezione dedicata al presente appalto sul sito www.commissarioterza corsia.it, in corrispondenza della Parte III, Sez. D, dove sono stati aggiunti i riferimenti alle predette disposizioni di Legge);

2. dichiara i seguenti dati tramite la compilazione della scheda 2:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, qualora tenuto all'iscrizione, tramite la compilazione della scheda 2, l'iscrizione nel registro dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, la propria posizione previdenziale e la sua assoggettabilità agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
5. nel caso di professionisti associati e di società di professionisti dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di tutti i soci e i professionisti associati;
6. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, con riferimento ai professionisti indicati per l'espletamento del servizio e del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, legame intercorrente con il concorrente, iscrizione al relativo albo professionale e l'assenza in capo agli stessi dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

7. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, con riferimento al professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008, legame intercorrente con il concorrente, e l'assenza in capo agli stessi dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
8. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, con riferimento al professionista geologo che redige la relazione geologica i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione e l'assenza in capo agli stessi dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
9. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, con riferimento al tecnico competente in acustica ai sensi ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della L. 447/95 s.m.i. i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, titolo abilitativo richiesto, forma di partecipazione e l'assenza in capo agli stessi dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
10. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, con riferimento al professionista indicato come responsabile della progettazione degli impianti, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, il possesso dei requisiti previsti dal CAM "Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica", forma di partecipazione e l'assenza in capo agli stessi dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
11. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, che i professionisti indicati sono in regola con gli obblighi di formazione previsti dai relativi Ordini, Albi o altri elenchi disposti in attuazione all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
12. dichiara di possedere il requisito di capacità economico e finanziaria di cui al p.to 7.2, da rendere mediante la compilazione del DGUE in corrispondenza della Parte IV, Sez. B, punto 1a) e la compilazione della scheda 1;
13. dichiara di possedere il requisito di capacità tecnico e professionale di cui alla lett. a) del p.to 7.3 da rendere mediante la compilazione del DGUE in corrispondenza della Parte IV, Sez. B, punto 2a), unitamente all'elenco dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria svolti e portati a comprova del requisito da rendere tramite la compilazione della scheda 1;
14. dichiara di possedere il requisito di capacità tecnico e professionale di cui alla lett. b) del p.to 7.3 da rendere mediante la compilazione del DGUE in corrispondenza della Parte IV, Sez. B, punto 2a), unitamente all'elenco dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria svolti e portati a comprova del requisito da rendere tramite la compilazione della scheda 1;
15. Dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
16. accetta, tramite la compilazione della scheda 1, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
17. accetta, tramite la compilazione della scheda 2, il protocollo di legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario Delegato del 12 maggio 2009 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
18. accetta, tramite la compilazione della scheda 2, lo Schema di Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari allegato alla documentazione di gara;
19. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e reperibile al sito www.commissarioterzacosia.it

alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

20. si impegna, tramite la compilazione della scheda 1, a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. all'atto della stipula del contratto;
21. si impegna, tramite la compilazione della scheda 1, a prestare la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di progettazione, avente un massimale pari a 2.500.000,00 euro, decorrente dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo, conforme allo schema tipo 2.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004;
22. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, tramite la compilazione della scheda 2, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
23. indica nella scheda 1 il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
24. autorizza, tramite la compilazione della scheda 1, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle parti di offerta tecnica specificatamente individuate nella stessa offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione di diniego all'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con apposita ulteriore autodichiarazione da allegare all'offerta tecnica, fermo restando che ai sensi del comma 6 dello stesso art. 53 l'accesso potrà essere comunque consentito ai fini della difesa in giudizio degli interessi dell'istante. In caso di richiesta di "accesso agli atti" i contenuti di tale autodichiarazione saranno oggetto di specifica istruttoria da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
25. attesta, tramite la compilazione della scheda 2, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
26. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo e che gli altri operatori economici aderenti al raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono rese e sottoscritte digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 26;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti e consorzi stabili:
 1. dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 26;

2. da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 17 (protocollo di legalità); n. 18 (protocollo di monitoraggio dei flussi finanziari) n. 19 (codice di comportamento); n. 22 (operatori non residenti); n. 25 (privacy) e, ove pertinente, n. 26 (concordato preventivo).

Le aggregazioni di rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, rese e sottoscritte digitalmente da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 17 (protocollo di legalità); n. 18 (protocollo di monitoraggio dei flussi finanziari) n. 19 (codice di comportamento); n. 22 (operatori non residenti); n. 25 (privacy) e, ove pertinente, n. 26 (concordato preventivo);

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, rese e sottoscritte digitalmente da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1) integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 26 sono rese compilando le schede 1, 1-bis e 2 qualora in esse presenti. Le ulteriori dichiarazioni non presenti nelle schede devono essere rese mediante autodichiarazione ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione o quali sezioni interne alla domanda medesima aggiunte dal concorrente.

Nel caso di concorrente singolo devono essere compilate e sottoscritte digitalmente le schede 1 e 2.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi. Ciascun operatore economico raggruppando/consorziando deve inoltre compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 1-bis e 2.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico mandatario/capogruppo. Ciascun operatore economico raggruppato/consorziato deve inoltre compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 1-bis e 2.

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile. Il consorzio stabile stesso e ciascun consorziato indicato per l'esecuzione della prestazione devono compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 2.

Tutte le schede 1bis e 2, nonché le ulteriori dichiarazioni, sono sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le schede e le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente da procuratore dotato di idonea procura.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

27. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
28. (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
29. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento. In caso di consorzio stabile il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione del servizio. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, alla domanda di partecipazione deve essere allegato anche il PASSOE relativo all'ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria. Nel caso in cui il concorrente ricorra al subappalto ai sensi dell'art. 80 del Codice anche il PASSOE del subappaltatore sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del subappaltatore;

30. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
31. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
32. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Nel caso studi associati:

33. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, da rendere con la compilazione della scheda 1;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016, da rendere con la compilazione della scheda 1.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, ovvero firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, da rendere con la compilazione della scheda 1.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo, tramite la compilazione della scheda 1-bis;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, tramite la compilazione della scheda 1-bis;
 - c. dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2, da rendere con la compilazione della scheda 1.

Per le aggregazioni di rete

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto):
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):
 - a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
 - b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3.3 non ricomprese nelle schede 1 e 1-bis potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

Tali documenti, costituenti l'offerta tecnica, sono predisposti, con riferimento agli elementi e subelementi indicati al successivo punto 18.1, come di seguito descritto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, ed in particolare nel Capitolato Speciale - Norme Generali e Norme Tecniche, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica, intendendosi per essa ciascun singolo file caricato sulla piattaforma telematica del portale appalti (relazioni, allegati, curriculum vitae), dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che l'offerta tecnica non deve riportare riferimenti all'importo offerto, che è invece oggetto della proposta economica del concorrente inserita nella busta telematica "C - Offerta economica". Pertanto, nel caso dalla lettura dell'offerta tecnica sia possibile risalire all'offerta economica, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, a pena di esclusione.

Con riferimento all'elemento **T1 - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta:**

L'elemento T1 riguarda la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta formulata dal concorrente, con riferimento alla sua pregressa esperienza in opere similari a quella oggetto del servizio posto a base di gara.

Tale professionalità ed adeguatezza è dimostrata tramite la presentazione di un massimo di tre progetti di opere qualificabili come "affini" a quelle oggetto del servizio posto a base di gara, ritenuti significativi dal concorrente per rappresentare la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Per progetti di opere "affini" a quelle oggetto del servizio posto a base di gara, si intendono progetti relativi alle "ID opere" V.02, S.03, S.04, S.05 e IA.04 di cui al D.M. 17.06.2016, ovvero alle previgenti classi e categorie corrispondenti così come individuate dal medesimo Decreto Ministeriale.

Devono essere presentati progetti di livello esecutivo.

I progetti presentati devono essere stati già approvati dal committente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Ogni singolo progetto presentato deve essere stato sottoscritto da almeno uno dei professionisti indicati nella domanda di partecipazione ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

I progetti sono presentati tramite una relazione illustrativa, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm, suddivisa in un capitolo per ciascun progetto presentato. Ciascun capitolo deve presentare una lunghezza massima pari a 12 facciate di formato A4.

Alla relazione illustrativa possono essere allegati un massimo di 6 elaborati grafici in formato non superiore ad A2 ed un massimo di 2 relazioni progettuali di lunghezza massima pari a 20 facciate di formato A4 per ciascun progetto presentato.

La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione e gli allegati.

Nel caso le facciate del capitolo relativo ad un progetto siano superiori a 12, pagina di copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell'offerta.

Gli elaborati grafici allegati possono essere sia interi elaborati originali del progetto presentato, sia loro raccolte, singole parti o stralci di più elaborati originali. In ogni caso deve essere riportato, in corrispondenza di ciascuna parte, stralcio o intero, il codice ed il titolo dell'elaborato originale di provenienza.

Le relazioni progettuali allegate possono essere sia intere relazioni originali del progetto presentato, sia loro raccolte, singole parti o stralci di più relazioni originali. In ogni caso deve sempre essere riportato in una singola facciata di separazione (che non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione), prima di ciascuna parte, stralcio o intero, il codice ed il titolo della relazione originale di provenienza.

Non è ammessa alcuna rielaborazione o modifica degli elaborati e delle relazioni originali del progetto presentato, che devono essere pertanto perfettamente coincidenti, per le parti e stralci presentati, con gli elaborati originali del progetto.

La relazione illustrativa di ciascun progetto deve contenere, nell'ordine:

1. una scheda con le seguenti informazioni:

- nome del committente;
- descrizione dell'opera;
- ID opere, ai sensi del D.M. 17.06.2016, ovvero le corrispondenti previgenti classi e categorie così come individuate dal medesimo D.M.;
- importo dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza;
- data di inizio e di ultimazione del servizio di progettazione;

- professionisti firmatari del progetto;
- 2. un paragrafo contenente la descrizione dell'opera progettata;
- 3. un paragrafo contenente la descrizione del servizio di ingegneria svolto;
- 4. un paragrafo per ciascuno dei sub-elementi, tra quelli oggetto di valutazione di seguito elencati, per i quali il progetto è presentato.

La relazione illustrativa, nonché gli elaborati e le relazioni allegati alla stessa, saranno oggetto di valutazione sulla base dei sub-elementi di seguito indicati e dei relativi criteri di valutazione.

I progetti presentati possono riguardare uno o più dei sub-elementi di seguito indicati. La relazione illustrativa di ciascun progetto deve contenere i paragrafi relativi ai soli sub-elementi per i quali il progetto è presentato.

Nel caso un concorrente non presenti alcun progetto per uno o più sub-elementi, la commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a zero per tale/i sub-elemento/i.

Il concorrente rimane libero di scegliere i sub-elementi ai quali dedicare gli elaborati grafici e le relazioni allegati, fermo restando che ciascun elaborato grafico e relazione allegati deve essere citato nella relazione illustrativa, all'interno del/i paragrafo/i dedicato/i al/i sub-elemento/i a cui si riferisce.

Le relazioni illustrative, nonché gli eventuali allegati alle stesse, saranno oggetto di valutazione sulla base dei sub-elementi di seguito indicati e dei relativi criteri di valutazione.

Si precisa che, nel caso siano presentati più di un progetto per il medesimo sub-elemento, la Commissione giudicatrice condurrà una valutazione media complessiva dei progetti presentati per ciascun sub-elemento.

Caricamento dell'offerta tecnica dell'elemento T1 sulla piattaforma telematica del portale appalti

Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti della relazione illustrativa è obbligatorio per poter inoltrare l'offerta.

Gli allegati alla relazione illustrativa possono essere caricati singolarmente oppure assemblati in uno o più file contenenti più allegati. Si raccomanda in tali casi di verificare la dimensione del file complessivo.

Con riferimento all'elemento **T2 – Aspetti qualificanti dell'offerta:**

L'elemento T2 riguarda la qualità delle proposte formulate dal concorrente per la stesura del progetto oggetto del servizio posto a base di gara.

Tali proposte devono essere formulate all'interno di una relazione tecnica di lunghezza massima pari a 10 facciate di formato A4, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm, a cui possono essere allegati un massimo di 8 elaborati grafici in formato non superiore ad A2.

La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione e gli allegati.

Nel caso le facciate della relazione tecnica siano superiori a 10, pagina di copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell'offerta. La parte esclusa dalla valutazione sarà invece vincolante per il concorrente ai fini dell'eventuale aggiudicazione e della successiva contrattualizzazione.

La relazione tecnica deve contenere un paragrafo per ciascuno dei sub-elementi.

La relazione tecnica, nonché gli eventuali elaborati grafici allegati alla stessa, saranno oggetto di valutazione sulla base dei sub-elementi di seguito indicati e dei relativi criteri di valutazione.

Caricamento dell'offerta tecnica dell'elemento T2 sulla piattaforma telematica del portale appalti

Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti della relazione tecnica d'offerta è obbligatorio per poter inoltrare l'offerta.

Gli allegati alla relazione illustrativa possono essere caricati singolarmente oppure assemblati in uno o più file contenenti più allegati. Si raccomanda in tali casi di verificare la dimensione del file complessivo.

Con riferimento all'elemento **T3 – Metodologia e organizzazione nello svolgimento delle attività di progettazione:**

L'elemento T3 riguarda la capacità del concorrente di organizzare e svolgere in maniera efficace ed efficiente il servizio posto a base di gara, in modo da realizzare la massima sinergia, collaborazione e trasparenza dell'attività dei componenti del gruppo di lavoro, anche in considerazione delle esperienze e del know how dei singoli professionisti coinvolti.

Per tale elemento T3 il concorrente deve presentare una relazione metodologica di lunghezza massima pari a 8 facciate di formato A4, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm, a cui possono essere allegati un massimo di 3 elaborati grafici in formato non superiore a A3.

La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione.

Alla relazione metodologica sono allegati i curricula vitae dei professionisti indicati, che non concorreranno al calcolo del numero di pagine della relazione stessa.

Nel caso le facciate della relazione siano superiori a 8, pagina di copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell'offerta. La parte esclusa dalla valutazione sarà invece vincolante per il concorrente ai fini dell'eventuale aggiudicazione e della successiva contrattualizzazione.

La relazione metodologica deve contenere un paragrafo per ogni sub-elemento di seguito indicato all'interno del quale dovranno essere richiamati i codici degli elaborati grafici allegati relativi a tale sub-elemento.

La relazione metodologica, i curriculum vitae nonché gli eventuali elaborati grafici allegati alla stessa, saranno oggetto di valutazione sulla base dei sub-elementi di seguito indicati e dei relativi criteri di valutazione.

Caricamento dell'offerta tecnica dell'elemento T3 sulla piattaforma telematica del portale appalti

Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti della relazione metodologica d'offerta è obbligatorio per poter inoltrare l'offerta.

Gli allegati alla relazione illustrativa possono essere caricati singolarmente oppure assemblati in uno o più file contenenti più allegati. Si raccomanda in tali casi di verificare la dimensione del file complessivo.

I curriculum vitae allegati alla relazione metodologica possono essere caricati in un unico file contenente tutti i curriculum vitae. Si raccomanda verificare la dimensione del file complessivo. Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti dei curriculum vitae è obbligatorio per poter inoltrare l'offerta.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica e tempo predisposta preferibilmente utilizzando la scheda 3 - Offerta economica e tempo allegata al presente disciplinare di gara.

L'offerta economica e tempo contiene i seguenti elementi:

- a. Importi offerti per il servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria e per ciascuna prestazione accessoria, nonché l'importo totale offerto ed il corrispondente ribasso percentuale complessivo offerto, al netto di oneri previdenziali e assistenziali, IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- b. con riferimento alle sole prestazioni accessorie, la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni accessorie oggetto dell'appalto.
- c. con riferimento alle sole prestazioni accessorie, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., accompagnata dalla dichiarazione che l'importo indicato garantisce comunque il rispetto dei minimi salariali.
- d. riduzione del tempo offerto, per le sole Fasi a) e b) come definite dalle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto, pari a giorni naturali e consecutivi. Tali riduzioni non possono essere superiori

rispettivamente a 80 e 10 giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara

Offerta Economica

Tutti gli importi, le percentuali, gli oneri ed i costi indicati nell'offerta economica sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere.

Tutti gli importi, le percentuali, gli oneri ed i costi indicati nell'offerta economica sono indicati con due cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

Ai fini della valutazione dell'offerta economica E sarà preso in considerazione esclusivamente il ribasso percentuale complessivo offerto sull'importo posto a base di gara espresso in lettere.

Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione, procede alla verifica dei calcoli presenti nell'offerta economica del concorrente tenendo per valido e immutabile il ribasso percentuale complessivo offerto espresso in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, l'importo totale offerto. Qualora l'importo totale offerto non corrisponda alla somma degli importi offerti per i singoli servizi espressi in lettere, questi ultimi saranno corretti distribuendo la differenza proporzionalmente tra gli importi offerti per i singoli servizi.

Per la liquidazione a corpo del servizio di progettazione previsto nell'appalto sarà applicato all'importo del servizio di progettazione posto a base di gara il ribasso percentuale calcolato sulla base dell'importo offerto espresso in lettere relativo al medesimo servizio, eventualmente corretto in fase di verifica come sopra precisato.

Per la liquidazione a misura delle prestazioni accessorie previste nell'appalto saranno applicati ai prezzi unitari posti a base di gara i ribassi percentuali calcolati sulla base dell'importo offerto espresso in lettere relativo a ciascuna prestazione accessoria, eventualmente corretto in fase di verifica come sopra precisato.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La mancata indicazione nell'offerta economica degli oneri aziendali della sicurezza e/o del costo della manodopera comporta l'automatica esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Offerta Tempo

La riduzione del tempo di esecuzione relativo alla Fase a) come definita nelle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà essere indicata in giorni naturali e consecutivi e non potrà superare gli 80 giorni. Nel caso il concorrente offra una riduzione superiore, essa sarà equiparata alla riduzione massima consentita, pari a 80 giorni, ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La riduzione del tempo di esecuzione relativo alla Fase b) come definita nelle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà essere indicata in giorni naturali e consecutivi e non potrà superare i 10 giorni. Nel caso il concorrente offra una riduzione superiore, essa sarà equiparata alla riduzione massima consentita, pari a 10 giorni, ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Ai fini della valutazione dell'offerta tempo Temp sarà presa in considerazione esclusivamente la riduzione temporale complessiva offerta in giorni naturali e consecutivi espressa in lettere, ottenuta sommando le riduzioni offerte per le Fasi a) e b).

Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione, procede alla verifica dei calcoli presenti nell'offerta tempo del concorrente tenendo per valida e immutabile la riduzione temporale complessiva offerta in giorni naturali e consecutivi espressa in lettere. Qualora tale riduzione non corrisponda alla somma delle riduzioni importi offerte per le singole fasi espresse in lettere, queste ultime saranno corrette distribuendo la differenza proporzionalmente tra esse.

Le riduzioni di tempo offerte per le singole Fasi a) e b) saranno vincolanti per l'aggiudicatario in fase di esecuzione del contratto.

Sono inammissibili le offerte tempo che superino i tempi posti a base d'asta.

L'offerta economica e tempo è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Il concorrente la cui offerta economica e tempo non è sottoscritta o è sottoscritta da un soggetto che non dispone dei necessari poteri, è escluso dalla gara. Nel caso l'offerta debba essere sottoscritta da più di un soggetto, il concorrente è escluso anche ove le ipotesi di cui al periodo precedente si verifichino per uno solo dei soggetti che avrebbero dovuto sottoscriverla.

Caricamento dell'offerta economica e tempo sulla piattaforma telematica del portale appalti

Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti della offerta economica e tempo è obbligatoria per poter inoltrare l'offerta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 8 – Punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (T)	65
Offerta tempo (Temp)	5
Offerta economica (E)	30
TOTALE	100

Tutti i calcoli necessari ad individuare la migliore offerta saranno condotti arrotondando i numeri alla seconda cifra decimale (ad es. 0,874 diventa 0,87 mentre 0,875 diventa 0,88).

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati per ciascun elemento e subelemento con la relativa ripartizione dei punteggi.

Si precisa che ciascun subelemento descrive una particolare caratteristica che deve essere valutata nell'offerta. Ciascun subelemento è accompagnato da un criterio di valutazione che spiega le modalità con le quali procedere a tale valutazione. Gli elementi sono semplicemente gruppi di subelementi simili e non hanno alcuna funzione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i subelementi caratterizzati da "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati i subelementi caratterizzati da "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con lettera T vengono indicati i subelementi caratterizzati da "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 9 – elementi e subelementi di valutazione dell'offerta tecnica

Elemento	Subelemento	Titolo	Peso: Punti $P^{Tj,k}$	D/Q/T
----------	-------------	--------	---------------------------	-------

T1		Professionalità ed adeguatezza dell'offerta	25 di cui:		
	T1.1	Affinità e qualità grafica del progetto presentato	3	P ^{T1.1}	D
	T1.2	Progettazione stradale e di inserimento ambientale	4	P ^{T1.2}	D
	T1.3	Progettazione strutturale	5	P ^{T1.3}	D
	T1.4	Progettazione idraulica	4	P ^{T1.4}	D
	T1.5	Progettazione impiantistica	4	P ^{T1.5}	D
	T1.6	Progettazione della cantierizzazione	5	P ^{T1.6}	D
T2		Aspetti qualificanti dell'offerta	20 di cui:		
	T2.1	Contenimento dell'impatto ambientale	5	P ^{T2.1}	D
	T2.2	Servizi accessori	4	P ^{T2.2}	D
	T2.3	Elementi specifici del progetto	5	P ^{T2.3}	D
	T2.4	Monitoraggio delle opere	6	P ^{T2.4}	D
T3		Metodologia e organizzazione nello svolgimento delle attività di progettazione	20 di cui:		
	T3.1	Organizzazione del gruppo di lavoro	5	P ^{T3.1}	D
	T3.2	Professionisti indicati	5	P ^{T3.2}	D
	T3.3	Modalità di svolgimento del servizio	4	P ^{T3.3}	D
	T3.4	Supporto per la risoluzione delle interferenze	6	P ^{T3.4}	D
		TOTALE	65		

T1 Professionalità ed adeguatezza dell'offerta (punti totali 25)

L'elemento T1 riguarda la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta formulata dal concorrente, con riferimento alla sua pregressa esperienza in opere simili a quella oggetto del servizio posto a base di gara.

L'elemento T1 è suddiviso tra i seguenti subelementi:

Sub-elemento T1.1 – Affinità e qualità grafica del progetto presentato (punti 3)

Il sub-elemento riguarda l'affinità del progetto presentato con l'opera oggetto del servizio di progettazione posto a base di gara. L'offerta presentata dal concorrente deve quindi mettere in luce tale affinità.

Il sub-elemento riguarda inoltre la qualità grafica degli elaborati progettuali.

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento si basa sul grado di affinità del progetto presentato con l'opera oggetto del servizio di progettazione posto a base di gara.

Sarà inoltre valutata la qualità degli elaborati progettuali grafici nel suo complesso, che può essere intesa, in maniera esemplificativa, come: completezza delle informazioni in essi contenute, grado di dettaglio adeguato al livello progettuale, facilità di lettura, immediatezza nell'interpretazione degli elementi grafici rappresentati, indicazione dei riferimenti al computo metrico estimativo ed all'elenco descrittivo delle voci.

Sub-elemento T1.2 – Progettazione stradale e di inserimento ambientale (punti 4)

Il sub-elemento riguarda la professionalità utilizzata nella progettazione dell'opera stradale. L'offerta presentata dal concorrente deve quindi mettere in luce tale professionalità (ad es. riportando le tavole di tracciamento degli assi stradali, le sezioni tipo, lo studio di sicurezza, ecc.).

Il sub-elemento riguarda inoltre la capacità del progetto presentato di inserire l'opera nell'ambiente attraversato, adottando soluzioni progettuali opportune e, ove necessario, opere di mitigazione e compensazione. L'offerta presentata dal concorrente deve quindi evidenziare la qualità di tale inserimento (ad es. riportando i criteri adottati per individuare il miglior inserimento nell'ambiente attraversato, i criteri adottati per scegliere le opere di mitigazione, le modalità di scelta delle opere a verde, il dimensionamento e le caratteristiche delle barriere fonoassorbenti, le opere a favore della fauna, ecc.).

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento si basa sulla qualità del progetto stradale e ambientale nel suo complesso, che può essere intesa, in maniera esemplificativa, come: completezza dei riferimenti normativi adottati, completezza degli elaborati del progetto stradale, ipotesi assunte a base del progetto stradale, qualità della geometria stradale d'asse e delle intersezioni, utilizzo di modelli previsionali e/o di dati di incidentalità rilevati a supporto delle scelte progettuali, capacità del progetto di individuare gli impatti sull'ambiente dovuti alla realizzazione dell'opera, efficacia dei criteri adottati per individuare le opere di mitigazione e compensazione, efficacia delle opere di mitigazione e compensazione progettate.

Sub-elemento T1.3 – Progettazione strutturale

(punti 5)

Il sub-elemento riguarda la professionalità utilizzata nella progettazione delle opere strutturali. L'offerta presentata dal concorrente deve quindi mettere in luce tale professionalità (ad es. riportando calcoli di dimensionamento, schemi statici e modelli adottati, carpenterie, armature, ecc.).

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento si basa sulla qualità del progetto strutturale nel suo complesso, che può essere intesa, in maniera esemplificativa, come: completezza dei richiami normativi adottati, modelli di calcolo adottati, ipotesi assunte a base dei calcoli, immediatezza nell'interpretazione dei risultati della modellizzazione, facilità di lettura, completezza degli elaborati del progetto strutturale.

Sub-elemento T1.4 – Progettazione idraulica

(punti 4)

Il sub-elemento riguarda la professionalità utilizzata nella progettazione delle opere idrauliche. L'offerta presentata dal concorrente deve quindi evidenziare la qualità di tale progettazione (ad es. riportando dimensionamento degli attraversamenti, opere minori adottate, sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, opere per il rispetto del principio di invarianza idraulica, ecc.).

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento si basa sulla qualità del progetto idraulico nel suo complesso, che può essere intesa, in maniera esemplificativa, come: completezza dei richiami normativi adottati, qualità dei modelli adottati per il calcolo delle portate di progetto, criteri di dimensionamento adottati per gli attraversamenti idraulici e le reti di raccolta, soluzioni idrauliche di particolare qualità adottate in progetto.

Sub-elemento T1.5 – Progettazione impiantistica

(punti 4)

Il sub-elemento riguarda la professionalità utilizzata nella progettazione degli impianti elettrici e di illuminazione. L'offerta presentata dal concorrente deve quindi evidenziare la qualità di tale progettazione (ad es. riportando dimensionamento, schemi impiantistici, schemi in orizzontale ed in verticale, dettagli delle apparecchiature, risoluzione delle problematiche inerenti le interferenze e gli ingombri impiantistici, ecc.).

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento si basa sulla qualità del progetto impiantistico nel suo complesso, che può essere intesa, in maniera esemplificativa, come: la completezza dei richiami normativi adottati, i criteri di dimensionamento utilizzati e le soluzioni impiantistiche adottate in progetto di particolare qualità ed innovazione, nonché l'utilizzo di CAM per gli impianti di illuminazione.

Sub-elemento T1.6 – Progettazione della cantierizzazione

(punti 5)

Il sub-elemento riguarda la professionalità utilizzata nella progettazione della cantierizzazione dell'opera. L'offerta deve quindi presentare le soluzioni adottate nel progetto presentato per minimizzare l'impatto del cantiere sul traffico stradale, per contenere i tempi di esecuzione e per semplificare la fase costruttiva (ad es. riportando planimetrie e sezioni delle fasi delle lavorazioni, cronoprogrammi, soluzioni per accelerare la scasseratura e per ridurre i tempi di consolidamento dei rilevati, ecc.).

Criterio di valutazione

- lotto 1 del II Lotto della Terza corsia autostradale), con riferimento, nello specifico, alla correlabilità dei documenti progettuali ai computi metrici estimativi e ai capitoli tecnici;
- B. l'impostazione della relazione di sicurezza stradale ai sensi del Decreto Ministeriale numero 67/S del 22/04/2004, descrivendo nel dettaglio come verrà articolata e quali saranno gli elementi che verranno presi in considerazione per la sua stesura;
 - C. il progetto delle mitigazioni ambientali, evidenziando la loro collocazione nella pianificazione temporale della realizzazione dell'opera;
 - D. l'ottimizzazione economica dell'opera, mettendo in evidenza particolari tecniche costruttive che consentano di contenere il costo di realizzazione, senza che vengano modificate le scelte dei materiali e le caratteristiche geometriche e prestazionali delle opere, specialmente per quel che riguarda i ponti, i cavalcavia e le pavimentazioni;
 - E. la stesura del cronoprogramma dei lavori, con particolare riferimento all'integrazione tra programmazione temporale ed economica dei lavori a base d'appalto (Curva a "S") e alla compatibilità degli stessi con le attività per la risoluzione delle interferenze.

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento prenderà in esame singolarmente ciascuno dei 5 elementi, premiando in particolare:

- A. una migliore organizzazione dell'elenco elaborati del progetto, con riferimento alla leggibilità e all'immediatezza della ricerca dei documenti, in particolare per quel che riguarda la correlazione fra elementi progettuali e documenti d'appalto (computi e capitoli);
- B. una più chiara e completa articolazione della relazione di sicurezza stradale;
- C. il progetto delle mitigazioni ambientali che consenta la realizzazione delle stesse in anticipo rispetto ai lavori principali;
- D. le proposte che meglio dimostreranno il contenimento dei costi realizzativi dell'opera, lasciando inalterate le scelte dei materiali e le caratteristiche geometriche e prestazionali delle opere;
- E. una migliore integrazione tra programmazione temporale ed economica desumibile dal cronoprogramma dei lavori, nonché una corretta pianificazione delle attività relative alla risoluzione delle interferenze, con particolare riferimento alla loro compatibilità con i lavori principali.

Sub-elemento T2.4 – Monitoraggio delle opere

(punti 6)

Il sub-elemento riguarda la presentazione, da parte del concorrente, di proposte progettuali specifiche per l'intervento in oggetto relative all'inserimento di opportuni attrezzaggi, come ad esempio tubi cross hole, strain gauge, celle pressiometriche, assestimetri, ecc., all'interno di manufatti in acciaio o cemento armato, rilevati stradali o parti d'opera, ai fini di un loro monitoraggio e controllo durante la vita utile dell'opera. Contestualmente, il concorrente dovrà proporre un piano di controlli sulle opere principali, volto a monitorare il degrado nel tempo delle opere onde assicurare un tempestivo intervento in caso di necessità, incrementando così la durata delle strutture e mantenendo inalterata la loro sicurezza strutturale.

Criterio di valutazione

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto riguardo il presente sub-elemento di valutazione, le proposte saranno valutate in termini di efficacia delle apparecchiature o dei sensori proposti, di riduzione degli oneri di manutenzione, di completezza ed esaustività della metodologia proposta, di semplicità di utilizzo del piano di controllo correlato agli strumenti di misura previsti.

T3 Metodologia e organizzazione nello svolgimento delle attività di progettazione (punti totali 20)

L'elemento T3 riguarda la capacità del concorrente di organizzare e svolgere in maniera efficace ed efficiente il servizio posto a base di gara, in modo da realizzare la massima sinergia, collaborazione e trasparenza dell'attività dei componenti del gruppo di lavoro, anche in considerazione delle esperienze e del know how dei singoli professionisti coinvolti.

L'elemento T3 è suddiviso tra i seguenti subelementi:

Sub-elemento T3.1 - Organizzazione del gruppo di lavoro

(punti 5)

Il sub-elemento riguarda l'organizzazione adottata per il gruppo di lavoro che il concorrente propone per l'esecuzione del servizio di progettazione.

Il concorrente deve presentare un organigramma completo del gruppo di lavoro in cui dovranno essere indicati nominativamente i professionisti indicati nella domanda di partecipazione, nonché tutti gli ulteriori professionisti, tecnici ed amministrativi che il concorrente intende utilizzare nel servizio. Questi ultimi dovranno essere indicati nominativamente unitamente all'operatore economico con il quale intercorre il rapporto stabile. L'organigramma dovrà consentire la chiara individuazione dell'organizzazione della commessa e dei rapporti gerarchici intercorrenti tra tutti i nominativi che saranno in esso indicati. In particolare dovrà essere chiaramente indicata la figura del Coordinatore Unico della Progettazione, che assumerà il ruolo di interfaccia con il Responsabile Unico del Procedimento e con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento prenderà in esame l'articolazione dell'organigramma del gruppo di lavoro, valutandone la completezza in relazione alle prestazioni specialistiche previste nel servizio, la capacità di efficace gestione della commessa, l'adeguatezza in termini di risorse umane impiegate.

Sub-elemento T3.2 – Professionisti indicati

(punti 5)

Il sub-elemento riguarda la professionalità dei soggetti che il concorrente ha indicato nella domanda di partecipazione per l'esecuzione del servizio di progettazione.

Il concorrente deve presentare per ciascun professionista indicato quale responsabile di una prestazione specialistica, nonché per il Coordinatore Unico della Progettazione, incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, un curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano i titoli e le esperienze posseduti. Il curriculum vitae deve inoltre comprendere un elenco dei progetti che il professionista ha espletato con assunzione di responsabilità al fine di comprovare competenze e capacità in relazione alle prestazioni specialistiche per le quali è stato indicato. Il paragrafo della relazione metodologica relativo a tale sub-elemento deve elencare i professionisti indicati per i quali è allegato il curriculum vitae, indicando il numero dell'allegato, e fornire per ciascun progettista specialista l'indicazione del progetto ritenuto più qualificante tra quelli citati nel curriculum vitae.

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento si basa sul contenuto dei curricula vitae presentati, con particolare riferimento all'attinenza tra le prestazioni specialistiche per le quali ciascun professionista è stato indicato quale responsabile e la sua pregressa esperienza relativa a commesse con caratteristiche simili a quelle oggetto dell'appalto.

Sarà considerato elemento qualificante l'aver progettato opere stradali, adeguamenti di viabilità autostradale senza interruzione del traffico, svincoli autostradali, impianti a servizio di reti autostradali, opere a verde per il ripristino ambientale e l'inserimento paesaggistico di opere viarie.

Sub-elemento T3.3 – Modalità di svolgimento del servizio

(punti 4)

Il sub-elemento riguarda le modalità con le quali il concorrente propone di svolgere il servizio posto a base di gara.

Il concorrente deve descrivere le modalità con le quali intende svolgere il servizio, con particolare riferimento:

- all'individuazione dei processi principali di cui esso è composto;
- all'individuazione delle diverse fasi in cui il servizio è suddiviso ed alla loro articolazione temporale;
- alle regole di gestione dei dati e delle informazioni;
- ai sistemi di interfaccia che saranno adottati tra i professionisti indicati per assicurare la congruenza tra le diverse prestazioni specialistiche;
- ai sistemi che saranno adottati per assicurare la qualità del progetto;
- alle verifiche che saranno messe in atto per monitorare il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per il suo espletamento;
- all'azione di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nel rapporto con le amministrazioni e gli enti interessati dall'opera (acquisizioni pareri ed autorizzazioni, risoluzione interferenze, ecc.);

- ai sistemi di interfaccia che saranno adottati con la Stazione Appaltante, con particolare riferimento alle modalità di coordinamento tra le varie aree aziendali della S.p.A. Autovie Venete, alla stesura di verbali di riunione e alla loro condivisione con il Responsabile Unico del Procedimento e con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento prevede di valutare le modalità di svolgimento del servizio descritte dal concorrente sulla base:

- della loro adeguatezza nel consentire una corretta e tempestiva divulgazione dei dati e delle informazioni all'interno del gruppo di lavoro, nonché nell'assicurare la loro omogenea e rapida implementazione nell'attività progettuale;
- della loro efficacia nel garantire la congruenza tra le diverse prestazioni specialistiche;
- della loro efficacia nel garantire la qualità del progetto;
- della loro efficienza nel fornire il supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- della loro capacità di assicurare il rispetto dei tempi e dei costi;
- dell'efficienza dei sistemi di interfaccia che saranno adottati con la Stazione Appaltante.

Sub-elemento T3.4 – Supporto per la risoluzione delle interferenze

(punti 6)

Il sub-elemento riguarda le modalità con le quali il concorrente supporterà la Stazione Appaltante nella risoluzione delle interferenze.

Il concorrente deve descrivere le modalità con le quali intende affrontare le problematiche di risoluzione delle interferenze, con particolare riferimento:

- all'aggiornamento del censimento delle interferenze con i lavori oggetto dell'appalto principale, rispetto a quanto contenuto nel progetto definitivo approvato dal Commissario con Decreto 236/2013, anche per mezzo di idonei sopralluoghi e incontri con gli Enti gestori;
- alla redazione degli aggiornamenti dei progetti di risoluzione delle interferenze rispetto a quanto emerso in esito alla Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo (22.6.2010 - 15.9.2010), con particolare riguardo alla loro compatibilità con i dettagli costruttivi delle opere dei lavori principali e ai loro cronoprogrammi;
- all'azione di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nel rapporto con gli enti gestori di interferenze interessati dall'opera, con particolare riguardo alla redazione della necessaria documentazione progettuale, alla partecipazione ad incontri, alla redazione di report, alla formulazione di proposte e, in generale, alla efficace e tempestiva gestione da parte dei progettisti del rapporto con gli Enti gestori di reti interferenti al fine di evitare criticità e/o perditempi;
- alla elaborazione di tutta la documentazione necessaria per convocare l'eventuale aggiornamento della Conferenza dei Servizi svoltasi nel 2010, supportando il RUP nella conduzione della stessa;
- all'aggiornamento dei preventivi di spesa per la risoluzione delle interferenze;
- alla redazione del programma complessivo di risoluzione delle interferenze da sottoporre alla validazione del RUP, prima, e all'approvazione del Commissario Delegato, poi.

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione del sub-elemento prevede di valutare le proposte di supporto alla Stazione Appaltante per la risoluzione delle interferenze descritte dal concorrente sulla base:

- della loro adeguatezza nel consentire una corretta e tempestiva azione di aggiornamento del censimento delle interferenze;
- della modalità con cui il concorrente intende elaborare i progetti di risoluzione, con particolare riguardo alle compatibilità tecnica e temporale tra la progettazione dei lavori principali a base d'asta e quella relativa alla risoluzione delle interferenze;
- della loro efficacia e tempestività nell'impostare il rapporto con gli Enti gestori delle interferenze, premiando una gestione proattiva del tema, finalizzata al raggiungimento di soluzioni progettuali che minimizzino il rischio di ritardi e/o criticità nell'andamento delle attività.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **35** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo (P_i^T) inferiore alla predetta soglia prima della seconda riparametrazione dei punteggi prevista per l'offerta tecnica (vedi successivo punto 18.2).

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei subelementi qualitativi "D" (T1.1÷T1.7, T2.1÷T2.3, T3.1÷T3.4) ogni Commissario attribuisce un coefficiente con il metodo del confronto a coppie adottato anche nelle linee guida A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Nel metodo del confronto a coppie ciascun Commissario confronta tra loro, per ogni subelemento oggetto di valutazione, tutte le offerte tecniche indicando il grado di preferenza per ciascuna offerta rispetto a ognuna delle altre attraverso un grado di preferenza variabile tra 1 e 6.

Al termine dei confronti a coppie, il coefficiente $C_i^{Tj,k}$ attribuito al concorrente i-esimo per il subelemento j,k, che ha un valore compreso tra 0 e 1, è calcolato a partire dalla somma dei gradi di preferenza attribuiti dai singoli Commissari nel confronto a coppie all'offerta del concorrente i-esimo per il subelemento j,k, attribuendo il valore di uno al concorrente che ha ottenuto la somma più alta ed agli altri concorrenti un coefficiente inferiore calcolato linearmente.

In tal modo, al fine di non alterare il rapporto tra i pesi stabiliti per i vari subelementi, al concorrente che ha formulato la migliore offerta per il subelemento j,k è attribuito il punteggio massimo, pari a uno (cd. prima riparametrazione).

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti relativi ai subelementi di natura qualitativi "D" non sono attribuiti mediante il confronto a coppie ma sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari a ciascun subelemento, nel rispetto della seguente scala di valori:

- se il sub elemento in esame risulti "non trattato": coefficiente 0,00;
- se il subelemento in esame risulti "assolutamente inadeguato": coefficiente 0,10;
- se il subelemento in esame risulti "inadeguato": coefficiente 0,20;
- se il subelemento in esame risulti "gravemente carente": coefficiente 0,30;
- se il subelemento in esame risulti "carente": coefficiente 0,40;
- se il subelemento in esame risulti "insufficiente": coefficiente 0,50;
- se il subelemento in esame risulti "sufficiente": coefficiente 0,60;
- se il subelemento in esame risulti "discreto": coefficiente 0,70;
- se il subelemento in esame risulti "buono": coefficiente 0,80;
- se il subelemento in esame risulti "distinto": coefficiente 0,90;
- se il subelemento in esame risulti "ottimo": coefficiente 1,00.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni subelemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando linearmente a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Rimangono invariate le modalità di attribuzione dei punteggi relativi a subelementi di natura quantitativa "Q" e tabellare "T".

Il punteggio tecnico complessivo dell'i-esimo concorrente (P_i^T) è calcolato con la seguente formula:

$$P_i^T = C_i^{T1.1} \times P^{T1.1} + C_i^{T1.2} \times P^{T1.2} + C_i^{T1.3} \times P^{T1.3} + C_i^{T1.4} \times P^{T1.4} + C_i^{T1.5} \times P^{T1.5} + C_i^{T1.6} \times P^{T1.6} + C_i^{T1.7} \times P^{T1.7} + C_i^{T2.1} \times P^{T2.1} + C_i^{T2.2} \times P^{T2.2} + C_i^{T2.3} \times P^{T2.3} + C_i^{T3.1} \times P^{T3.1} + C_i^{T3.2} \times P^{T3.2} + C_i^{T3.3} \times P^{T3.3} + C_i^{T3.4} \times P^{T3.4}$$

dove:

- $C_i^{Tj,k}$ = coefficiente subelemento Tj,k, del concorrente i-esimo;
- $P^{Tj,k}$ = peso subelemento Tj,k (vedi tabella 9),

Unicamente al fine di non alterare il rapporto tra i pesi stabiliti per l'offerta tecnica, l'offerta economica e l'offerta tempo, se nel punteggio tecnico complessivo (P_i^T) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio, successivamente alla verifica della soglia di sbarramento, viene riparametrato (cd. "seconda riparametrazione") rapportando quindi il massimo dei punteggi ottenuti al punteggio massimo fissato per l'offerta tecnica (65 punti) e distribuendo con legge lineare i rimanenti punteggi.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

Offerta Economica

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare (quadratica):

$$C_i^E = (R_i / R_{\max})^\alpha$$

essendo:

- C_i^E = coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica attribuito al concorrente i-esimo;
- R_i = offerta (ribasso percentuale complessivo in lettere) del concorrente i-esimo;
- $\alpha = 0,5$;
- $R_{\max}$ = offerta (ribasso percentuale complessivo in lettere) più conveniente.

Il punteggio economico complessivo dell'i-esimo concorrente (P_i^E) è calcolato con la seguente formula:

$$P_i^E = C_i^E \times P^E$$

dove:

- C_i^E = coefficiente elemento economico E, del concorrente i-esimo;
- P^E = peso elemento economico E.

Offerta Tempo

È attribuito all'offerta tempo un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$C_i^{\text{Temp}} = T_i / T_{\max}$$

dove:

- C_i^{Temp} = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per il tempo;
- $T_i = T_{ia} + T_{ib}$ = riduzione temporale complessiva, espressa in giorni naturali e consecutivi, offerta dal concorrente i-esimo per le Fasi a) e b) come definite dalle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto;
- T_{ia} = riduzione temporale, espressa in giorni naturali e consecutivi, offerta dal concorrente i-esimo per la sola Fase a) come definita dalle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto;
- T_{ib} = riduzione temporale, espressa in giorni naturali e consecutivi, offerta dal concorrente i-esimo per la sola Fase b) come definita dalle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto;
- $T_{\max}$ = riduzione temporale massima offerta.

La riduzione T_{ia} relativa alla sola Fase a) come definita dalle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto, non può superare gli 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi. Nel caso il concorrente offra una riduzione superiore, essa sarà equiparata alla riduzione massima consentita ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La riduzione T_{ib} relativa alla sola Fase b) come definita dalle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto, non può superare gli 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Nel caso il concorrente offra una riduzione superiore, essa sarà equiparata alla riduzione massima consentita ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il punteggio tempo complessivo dell'i-esimo concorrente (P_i^{Temp}) è calcolato con la seguente formula:

$$P_i^{Temp} = C_i^{Temp} \times p^{Temp}$$

dove:

- C_i^{Temp} = coefficiente elemento tempo Temp, del concorrente i-esimo;
- p^{Temp} = peso elemento tempo Temp.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica, economica e temporale, procede al calcolo del punteggio complessivo di ciascun concorrente.

Il punteggio complessivo del concorrente i-esimo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti dallo stesso nell'offerta tecnica (P_i^T), economica (P_i^E) e tempo (P_i^{Temp}):

$$P_i = P_i^T + P_i^E + P_i^{Temp}$$

Nel caso in cui pervenga l'esclusione del primo concorrente in graduatoria, non si procederà alla riformulazione della graduatoria riparametrando nuovamente i punteggi attribuiti, bensì si procederà tramite il semplice scorrimento della graduatoria in essere.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **08.01.2019**, alle ore **09.30** presso la Sala Gare della Stazione appaltante in Via Lazzaretto Vecchio, 26 – 34123 Trieste (Italia) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata.

Il Seggio di Gara procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- a. aprire la busta telematica "A" e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. trasmettere gli atti al Responsabile Unico del Procedimento affinché possa essere adottato il provvedimento di ammissione ed esclusione di cui al comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse inviate tramite la piattaforma telematica del portale appalti, è garantita dal Gestore del Sistema Maggioli S.p.A..

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dalla Stazione appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee Guida ANAC n. 3).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La Commissione Giudicatrice può svolgere anche tutte le funzioni attribuite al Seggio di gara.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta adottato il provvedimento di ammissione ed esclusione di cui al comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di Gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica "B" concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione Giudicatrice individua i concorrenti il cui punteggio tecnico complessivo (P_i^T), prima della seconda riparametrazione, non supera la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile Unico del Procedimento che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori economici.

La Commissione Giudicatrice procederà quindi alla seconda riparametrazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica dei soli concorrenti che hanno superato la soglia di sbarramento secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi tecnici complessivi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta pubblica, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta telematica "C" contenente l'offerta economica e l'offerta tempo, darà lettura delle offerte e quindi alla relativa attribuzione del punteggio, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione Giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico punteggio finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul punteggio tecnico complessivo (P_i^T).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a verificare se le offerte superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. La verifica della soglia di anomalia è effettuata utilizzando il punteggio tecnico complessivo (P_i^T), prima della seconda riparametrazione.

Qualora vi siano offerte che superano tale soglia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione Giudicatrice, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto successivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta telematica "B";
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta, all'esito della verifica, risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede tramite posta elettronica certificata PEC al concorrente la presentazione, tramite posta elettronica certificata PEC, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, il RUP assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP, ricevuta la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione, può comunque procedere alla verifica dell'offerta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso procede come previsto al punto precedente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Prima dell'aggiudicazione il Responsabile Unico del Procedimento, laddove non sia stata effettuata la verifica di anomalia dell'offerta, procede per la sola manodopera delle prestazioni accessorie a:

- 1) richiedere i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 2) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice è soggetta alla verifica ed all'approvazione del RUP, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto nel caso il Responsabile Unico del Procedimento richieda chiarimenti o documenti all'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Nel caso l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e i documenti richiesti, o il loro contenuto non consenta l'approvazione della proposta di aggiudicazione, il Responsabile Unico del Procedimento esclude l'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Escluso il primo operatore economico in graduatoria, il Responsabile Unico del Procedimento procede con l'operatore economico che segue in graduatoria.

Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante provvede a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente in favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice..

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicazione dell'appalto non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 s.m.i. c.d. "Codice antimafia"). Qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Poiché l'importo posto a base di gara è superiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art. 35 del Codice, per procedere a tali verifiche la Stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, ai sensi del comma 3 dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., di produrre apposita autodichiarazione sui familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 7.000,00.- La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto dall'aggiudicatario a pena di risoluzione in danno dello stesso e a pena di risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'avvio del servizio oggetto del presente appalto in pendenza della stipula del contratto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010, sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi

dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992.

Eventuali ricorsi relativi alla presente procedura dovranno essere presentati con le seguenti modalità:

- Per l'impugnazione del provvedimento di ammissione all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali previsto dal comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla conoscenza, acquisita in qualsiasi forma, dell'atto da impugnare, ovvero decorrente dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante.
- Per l'impugnazione del provvedimento di esclusione il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, attraverso qualsiasi forma, corredati di motivazione.
- Per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Per l'impugnazione del bando di gara il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sulla G.U.R.I., ai sensi dell'articolo 73, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., visto l'art. 2, comma 6, del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il concorrente partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali sottoscrivendo le schede di offerta.

A tal fine, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che:

- a. il trattamento dei dati che riguardano il concorrente ha finalità di:
 - gestire la procedura di gara;
 - gestire l'eventuale contrattualizzazione;
 - eseguire gli obblighi derivanti dal contratto;
 - adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie;
 - gestire l'eventuale accesso agli atti;
- b. in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici;
- c. il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto concerne l'adempimento di obblighi legali e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto, sia esso totale o parziale, da parte del concorrente a conferire i dati o a trattarli, potrà comportare la sua esclusione dalla procedura di gara, nonché l'impossibilità di instaurare rapporti contrattuali o di proseguire l'esecuzione di quelli già in corso;
- d. i dati potranno essere comunicati a:
 - amministrazioni pubbliche
 - professionisti;
 - istituti di credito;
 - imprese di assicurazione;
 - società di servizi;
- e. relativamente ai dati medesimi l'impresa interessata può esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

f. titolare del trattamento è il Commissario Delegato, Via del Lazzaretto Vecchio n. 26 – 34123 Trieste

26. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Stazione appaltante si riserva:

- di non dar luogo o di annullare o di revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, o di prorogare i termini di presentazione dell'offerta, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- di sospendere la procedura e di rimandarla a successiva data qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari approfondimenti, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua a proprio insindacabile giudizio;
- di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi previsti dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza che coloro che hanno presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa.

27. CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

28. RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante la presente procedura di gara. L'Operatore Economico si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di presentazione dell'offerta. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente Società ha la facoltà di escludere il concorrente dalla procedura di scelta del contraente, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Società.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- dott. Graziano Pizzimenti -
